



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Legge federale sulla protezione degli animali

(LPAn)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 23 gennaio 2026¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Minoranza (Wandfluh, Balmer, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Rüegsegger, Sauter, Tuena)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 14a Importazione a titolo commerciale di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti

¹ Chi importa a titolo commerciale foie gras, magret o confit di anatre o di oche alimentate attraverso l'alimentazione forzata o derrate alimentari contenenti tali prodotti deve dichiarare le importazioni all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

² L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), in collaborazione con l'UDSC, monitora l'evoluzione delle importazioni a titolo commerciale sotto il profilo quantitativo.

¹ FF 2026 ...

² FF 2026 ...

³ RS 455

³ Il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale delle finanze presentano ogni cinque anni al Consiglio federale un rapporto sulle importazioni a titolo commerciale.

⁴ Se non sono diminuite, nel rapporto devono essere proposte misure per ridurle. Il Consiglio federale adotta le misure necessarie. In particolare, può vincolare a condizioni o limitare le importazioni oppure prevedere ulteriori obblighi di caratterizzazione. In caso di limitazione quantitativa delle importazioni, la quantità autorizzata non deve essere inferiore al quantitativo annuo previsto dall'Allegato 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

Minoranza (Baumann, Alijaj, Brenzikofler, Brizzi, Marti Min Li, Piller Carrard, Prelich-Huber, Revaz, Stämpfli)

Art. 14a cpv. 4, primo periodo

⁴ Se non sono diminuite in modo significativo, nel rapporto devono essere proposte misure ...

Art. 20a cpv. 1, frase introduttiva

¹ A conclusione di un esperimento sugli animali, l'USAV pubblica i dati seguenti:

Art. 24 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'autorità competente adotta le misure necessarie se accerta violazioni delle disposizioni emanate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 14a capoverso 4. Può in particolare sequestrare, ritirare e distruggere i prodotti a spese dell'importatore.

Art. 27 Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

- a. le condizioni, le restrizioni o i divieti di cui all'articolo 14;
- b. l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 14a capoverso 1 o le disposizioni emanate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 14a capoverso 4.

² Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 31 cpv. 2, secondo periodo

² ... Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005⁵ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009⁶ sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC.

Art. 32 cpv. 5

⁵ Sono di competenza della Confederazione:

- a. l’esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 2;
- b. la sorveglianza dell’importazione, del transito e dell’exportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti;
- c. il monitoraggio delle importazioni a titolo commerciale di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti secondo l’articolo 14a.

Art. 33 Servizi specializzati cantonali

Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l’esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa. Per l’esecuzione delle misure che ha adottato in virtù dell’articolo 14a capoverso 4, il Consiglio federale può dichiarare competente un’altra autorità cantonale.

II

La legge del 20 giugno 2014⁷ sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 12a Caratterizzazione di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti

¹ Chiunque immette sul mercato in forma preimballata foie gras, magret o confit ottenuto da oche o anatre alimentate attraverso l’alimentazione forzata o derrate alimentari contenenti tali prodotti deve caratterizzarli con l’indicazione «Ottenuto da oche alimentate forzatamente» o «Ottenuto da anatre alimentate forzatamente».

² Chiunque immette sul mercato in forma sfusa foie gras, magret o confit ottenuto da oche o anatre alimentate attraverso l’alimentazione forzata o derrate alimentari contenenti tali prodotti deve indicare per scritto che tali prodotti o tali derrate alimentari sono stati ottenuti da oche o anatre alimentate attraverso l’alimentazione forzata.

⁵ RS 631.0

⁶ RS 641.20

⁷ RS 817.0

Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Rüegsegger, Tuena)

Cifra II

Stralciare

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Si al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)», depositata il 28 dicembre 2023⁸, sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.